

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI

Art. 1) Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali per mezzo di impianti di videosorveglianza presenti nel territorio comunale di Pettorazza Grimani.
2. La raccolta, la registrazione, la conservazione e l'utilizzo di immagini configurano trattamento di dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 2016/679.
3. Per tutto quanto non risulti dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa espresso rinvio a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. così come modificato dal Decreto Legislativo 101/2018 (Codice in materia di protezione dei dati personali), dai provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali (Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010) e dalle Linee Guida dell' E.D.P.B. - European Data Protection Board (Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video).

Art. 2) Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a. Per "banca dati", il complesso di dati acquisiti dal sistema di videosorveglianza;
- b. Per "dato personale", qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.. Nella definizione si ricomprendono anche le immagini rilevate dall'impianto di videosorveglianza;
- c. Per "trattamento", qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione di dati acquisiti dal sistema di videosorveglianza;
- d. Per "titolare del trattamento", l'Ente Comune di Pettorazza Grimani cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- e. Per "contitolare del trattamento", il soggetto con cui il titolare definisce mediante apposito accordo: le finalità del trattamento, le modalità del trattamento di dati personali, gli strumenti utilizzati e le responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente Regolamento;
- f. Per "Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati", la valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali;
- g. Per "Violazione dei dati personali", la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la

distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati";

h. Per "Data Protection Officer" (DPO), il Responsabile della Protezione dei Dati, i cui compiti sono definiti dall'articolo 37 del Regolamento (UE) n. 679/2016;

i. Per "Designato", la persona fisica, legata da rapporto di servizio con il titolare dei dati e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;

j. Per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dei dati dal titolare o dal designato;

k. Per "interessato", la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali;

l. Per "terzo", la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il designato al trattamento o le persone autorizzate al trattamento dei dati sotto l'autorità diretta del titolare o del designato;

m. Per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

n. Per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

o. Per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadatura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

p. Per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;

q. Per "centrale operativa e/o di controllo", il/i luogo/i ove sono installati/dislocati il server e la workstation;

r. Per "server", apparecchiatura ad uso esclusivo del sistema di videosorveglianza, ove vengono registrate le immagini ricevute dalle singole unità di ripresa;

s. Per "workstation", la postazione collegata, posta all'interno dell'Ufficio di Polizia Locale, specifica per la visualizzazione delle immagini in tempo reale nonché per l'eventuale estrapolazione di immagini registrate;

t. Per "unità di ripresa", la singola apparecchiatura (telecamera);

u. Per "impianto di videosorveglianza": l'insieme degli apparati di ripresa che comprende le telecamere poste sul territorio, i varchi di controllo delle targhe dei veicoli, le telecamere poste sui veicoli della Polizia Locale;

v. Per "Regolamento" il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati;

z. Per "Garante", l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Art. 3) Finalità

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante gli impianti di videosorveglianza nel territorio del Comune di Pettorazza Grimani, gestito dal Comune di Pettorazza Grimani, si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà delle persone.

2. I dati del sistema di videosorveglianza sono trattati ed utilizzati in ottemperanza dei principi di necessità, pertinenza e proporzionalità stabiliti dal Regolamento UE 2016/679.

3. Le finalità perseguite in tal modo dal Comune di Pettorazza Grimani sono conformi alle funzioni istituzionali demandate ad esso, in particolare, dal D.lgs n. 267/2000 (T.U. Enti Locali), dal D.P.R. 616/1977 (Delega delle Funzioni amministrative dello Stato) e dalla Legge n. 65/1986 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale), nonché dagli statuti e regolamenti comunali.

4. L'impianto di videosorveglianza è finalizzato a:

- a) Tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico;
- b) Prevenire ed accertare eventuali illeciti e reati, anche nei locali dell'Ente, nei limiti delle attribuzioni di competenze della Polizia Locale;
- c) Regolamentare il traffico nelle strade di competenza;
- d) Tutelare l'ambiente e il territorio Comunale.

Art. 4) Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali della videosorveglianza

1. La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini, configurano trattamento di dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 2016/679 (Punto 2 del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010).

2. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione degli impianti di videosorveglianza.

3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento dei dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

4. Le immagini potranno essere utilizzate nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 3.

5. L'impianto di videosorveglianza, in virtù dell'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 "Statuto dei Lavoratori", non potrà in alcun modo essere utilizzato come strumento di controllo sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale e, comunque, di diversi datori di lavoro pubblici e privati.

6. Il sistema di videosorveglianza dovrà raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e la modalità di ripresa andranno stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato.

7. Tutte le telecamere che, per esigenze di orientamento, inquadrano porzioni di edifici e/o proprietà private sono state impostate tramite funzione interna denominata 'privacy zone' in modo che, in corrispondenza di tali aree, sia presente in modo fisso e stabile una 'maschera nera' che ne oscura totalmente i dettagli, sia nella ripresa diretta che nella registrazione.

Art. 5) Compiti del titolare del trattamento dei dati e misure di sicurezza

1. Il Comune di Pettorazza Grimani, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, mette in atto misure

tecniche e organizzative al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Nel valutare il livello di sicurezza, il titolare del trattamento - Comune di Pettorazza Grimani - tiene conto, in special modo, dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dal sistema di videosorveglianza.

2. Il titolare del trattamento, sentito il D.P.O., provvede a effettuare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento UE n. 679/2016.

3. La valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali dovrà essere fatta prima di effettuare il trattamento.

4. Qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, effettuata a norma dell'articolo 35 del Regolamento UE n. 679/2016, indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato, il titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento, consulta il Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 6) Designato al trattamento dei dati

1. Il Responsabile dell'Ufficio Polizia Locale in servizio, o un eventuale suo delegato, è nominato quale Designato al trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo del sistema di videosorveglianza di cui al presente Regolamento. In tale qualità assume tutti gli atti e le disposizioni necessarie al fine di rendere operative le disposizioni riportate nel presente Regolamento. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del Designato, previa approvazione del Sindaco. Il Designato deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle normative vigenti.

2. Il Designato procede al trattamento attenendosi alle istruzioni generali impartite dal titolare, attuando tutte le precauzioni e gli accorgimenti di natura tecnica, procedurale ed organizzativa, anche tramite verifiche periodiche, per garantire il pieno rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari vigenti e per impedire un uso improprio e non conforme dei dati da parte di chiunque.

3. I compiti affidati al Designato devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione. Gli incaricati del trattamento dei dati dovranno attenersi scrupolosamente alle indicazioni del Titolare o del Designato.

4. Eventuali settori di ripresa, che insistono su aree private e ad elevato rischio di violazione del diritto alla riservatezza, devono essere prontamente oscurati. Saranno evitate riprese di dettaglio o rilevatrici dei tratti somatici delle persone se non funzionali e strettamente necessarie alle finalità istituzionali dell'Ente. In generale, si prevede una risoluzione della ripresa bassa nel caso di posizionamento di telecamere atte a verificare le condizioni del traffico ed una risoluzione della ripresa alta nel caso di posizionamento di telecamere atte a tutelare la sicurezza urbana e ambientale.

5. Il Designato, ed in sua assenza gli incaricati delegati, provvedono alla tutela delle chiavi dell'armadio destinato alla conservazione delle registrazioni che, per motivi di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza o per altre specifiche esigenze, non devono essere cancellate, nonché alla custodia della password per l'accesso e l'utilizzo del sistema. Essi provvedono altresì alla tenuta di un registro dell'impianto di videosorveglianza dove annotare gli accessi al sistema, i dati eventualmente estratti e ogni altra particolare annotazione ritenuta opportuna.

Art. 7) Persone autorizzate ad accedere alle postazioni di controllo della centrale operativa

1. L'accesso alle postazioni di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al Designato al trattamento dei dati ed agli incaricati alla gestione del sistema di videosorveglianza, di cui ai successivi articoli.
2. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo gli incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti, che deve essere identificato ed identificabile mediante comunicazione scritta inviata al Designato al Trattamento.
3. La designazione di eventuali incaricati esterni non dipendenti dell'ente deve essere fatta mediante atto formale.

Art.8) Nomina degli incaricati alla gestione del sistema di videosorveglianza

1. Il Designato al trattamento dei dati può individuare e nominare incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza nel numero sufficiente a garantire una efficace gestione del servizio stesso.
2. La designazione degli incaricati deve avvenire solo nell'ambito degli operatori di Polizia Locale o del personale appartenente all'ufficio CED del Comune di Pettorazza Grimani e dei soggetti eventualmente incaricati alla manutenzione e/o assistenza tecnica del sistema di videosorveglianza opportunamente nominati Responsabili del trattamento.
3. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
4. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alle postazioni di controllo ed agli armadi per la conservazione dei supporti magnetici.

Art. 9) Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Designato al trattamento dei dati ed eventualmente agli incaricati, come indicato nell'articolo precedente.
2. Gli incaricati saranno dotati di propria password di accesso al sistema. Il Designato al trattamento provvederà ad individuare diversi livelli di accesso al sistema corrispondenti alle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo incaricato, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.).

Art. 10) Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento e ripresi attraverso le telecamere degli impianti di videosorveglianza installati sul territorio comunale sono:
 - a. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b. trattati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 del Regolamento (UE) 679/2016;

c. raccolti e registrati per le finalità sopra indicate e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento, a condizione che si tratti di operazioni compatibili con tali scopi, corretti e, se necessario, aggiornati;

d. pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

e. conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità dichiarate, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 2.

2. Le telecamere consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. L'impianto adottato permette di escludere riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle caratteristiche dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo posta presso l'ufficio di Polizia Locale con sede nel Comune di Pettorazza Grimani e presso la stazione dei Carabinieri di Pettorazza Grimani, ubicata in Via dello Sport 110. Le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico. L'accesso alle immagini avverrà con password personale da parte degli addetti autorizzati, ciascuno secondo il proprio profilo di autorizzazione. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata. Le immagini registrate sono conservate per un massimo di 7 giorni successivi alla loro rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Il server dove sono allocati i dati è situato presso i locali ove ha sede l'Ufficio Polizia Locale di Pettorazza Grimani, protetto da sistemi di chiusura. L'eventuale proroga dei tempi di conservazione oltre i sette giorni per le finalità di sicurezza urbana, sarà consentito previa valutazione dell'eccezionalità della situazione e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare copia specificatamente richiesta dall'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso. In ogni caso le registrazioni sono messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria solo in presenza di provvedimenti da questa emanati.

3. In ragione delle finalità perseguite, è stata prevista un'alta risoluzione della ripresa, adottando un sistema di oscuramento in relazione agli angoli di ripresa non concernenti le aree comunali.

4. Si rende noto che il trattamento dei dati personali effettuato per il tramite degli impianti di videosorveglianza, può comportare la conoscibilità in via incidentale e residuale di dati particolari

5. Tali dati non saranno elaborati né trattati fuori dalle finalità di cui al presente Regolamento.

6. Fatto salvo quanto specificato nel precedente punto 2, le immagini potranno essere visionate anche per le finalità specificate nelle Linee Guida Anci, ovvero:

a. sulla base di denunce di atti criminosi da parte dei cittadini, per il successivo inoltro delle eventuali fonti di prova all'autorità giudiziaria;

b. sulla base di segnalazioni relative ad atti criminosi accertate direttamente dagli organi di polizia in servizio sul territorio cittadino;

c. sulla base di atti criminosi che vengono rilevati direttamente dagli operatori di polizia nel visionare le immagini trasmesse in diretta dalle telecamere, nell'esercizio delle proprie funzioni;

- d. sulla base di richieste specifiche per indagini da parte dell'autorità giudiziaria;
- e. sulla base di ogni altra richiesta di specifici organi/autorità che siano espressamente autorizzati, secondo specifiche norme di legge.

Art. 11) Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente Regolamento.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per le finalità esplicate sopra.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati all'accesso ai dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità previste, a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al titolare e/o al designato.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari nel rispetto delle disposizioni di cui allo Statuto del Lavoratori (L. n. 300/1970) e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali (Art. 615 ter C.P.)

Art. 12) Informazioni al momento della raccolta

1. Il Comune di Pettorazza Grimani, anche per il tramite del responsabile designato, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 13 del Reg. UE 2016/679 e dalle Linee Guida dell'EDPB citate, è obbligato ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente nei luoghi in cui sono posizionate le telecamere.

Art. 13) Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto ad esercitare i diritti di cui al Capo III Reg. UE 2016/679, come specificati nell'informativa ex art. 13 Reg. UE 2016/679 relativa alla videosorveglianza.

Art. 14) Sicurezza dei dati

1. I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza sono trattati con piena assicurazione delle misure di sicurezza previste dal art. 32 e seguenti del Reg. UE 2016/679 e dalle Misure Minime di Sicurezza AgiD (Agenzia per l'Italia Digitale) così da ridurre al minimo rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.
2. Sono adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa.
3. Il trattamento di dati personali, di cui al presente Regolamento, è consentito esclusivamente ai soggetti dotati di credenziali di autenticazione e a cui sono stati assegnati specifici profili di autorizzazione. Tali profili, in presenza di competenze differenziate specificatamente attribuite ai singoli operatori, sono configurati in modo da assicurare

diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini, relativamente ai compiti assegnati e, nel caso, alla titolarità dei dati trattati. Dette credenziali rispettano i seguenti principi:

- a. gli incaricati per effettuare il trattamento delle immagini devono superare apposita procedura di autenticazione;
 - b. al fine di identificare la sicurezza dei dati, si precisa che le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo;
 - c. con le istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ad uso esclusivo dell'incaricato;
 - d. la parola chiave prevista per accedere al sistema di autenticazione è composta da almeno undici caratteri; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato ed è modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni 3 mesi;
 - e. il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non sarà assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi;
 - f. le credenziali sono disattivate in caso di perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali;
 - g. periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione;
 - h. in caso di interruzione del rapporto di lavoro, le credenziali di autenticazione verranno disabilitate entro un periodo massimo di 5 giorni dalla data della cessazione del rapporto; entro 3 mesi si disporrà la definitiva e totale cancellazione dell'account.
4. Sono state predisposte idonee misure tecniche ed organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica tramite sovra registrazione, delle immagini riprese.
5. Nel caso di interventi del personale per la manutenzione dell'impianto, sono state adottate specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche e, comunque, sempre in presenza dei soggetti nominati incaricati o del designato.
6. La trasmissione di immagini riprese da apparati di videosorveglianza, mediante una rete pubblica di comunicazione, viene effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless.
7. I dati personali raccolti sono protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all' art. 615-quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici e ad applicativi opportunamente aggiornati.
8. Il titolare - Comune di Pettorazza Grimani - garantisce, altresì, l'applicazione di ogni altra qualsivoglia misura di sicurezza individuata dai Provvedimenti emessi dall'Autorità Garante e dalle Autorità Europee competenti (EDPB-EDPS).

Art. 15) La Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o Regolamento. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa

quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal designato e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. In ogni caso, è fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati come disposto dal D.Lgs. 51/2018.

Art. 16) Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto nelle disposizioni di interesse di cui al D.lgs. n. 196/2003 e Reg. UE 2016/679.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 6 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. è il Designato al trattamento dei dati personali.

Art. 17) Modifiche

1. Il presente Regolamento dovrà essere aggiornato nei casi di modifiche normative nella materia di interesse nazionale e/o comunitaria. Gli eventuali atti normativi, amministrativi del Garante per la protezione dei dati personali o regolamentari del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti. Sono fatti salvi i poteri di modifica e di integrazione previsti in capo al Designato al trattamento dalla relativa nomina/delega, da esercitarsi nei limiti e con le modalità ammesse dalla legge e dal decreto di nomina.

Art. 18) Legge applicabile e rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa applicabile in materia, anche a quella speciale; altrettanto si dica per le eventuali controversie insorgenti in relazione all'applicazione, interpretazione e all'adempimento del presente Regolamento.

In particolare, si rinvia a:

- Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" (Regolamento generale sulla protezione dei dati o GDPR);

- Direttiva UE 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";

- D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga

la direttiva 95/46/CE”, che modifica e integra il D.Lgs. 196/2003 Codice nazionale sulla privacy”;

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018, recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, inerente all'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia".

Art. 19) Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., sarà tenuto a disposizione del pubblico, anche attraverso il sito ufficiale del Comune, perché possa prenderne visione in qualsiasi momento.
2. Il presente Regolamento, in formato integrale, viene pubblicato all'interno dell'Albo Pretorio on line e nel sito internet del Comune.